

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1607 del 04/04/2018
Oggetto	Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015, datato 20/12/2017 (Protocollo ARPAE n.14986 del 21/12/2017). Punto Vendita carburanti Agip n. 6428 Via Emilia all'Ospizio n. 49 Reggio Emilia. Proponente ENI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1706 del 04/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015, datato 20/12/2017 (Protocollo ARPAE n.14986 del 21/12/2017). Punto Vendita carburanti Agip n. 6428 Via Emilia all'Ospizio n. 49 Reggio Emilia. Proponente ENI SPA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

- il DM Ambiente n. 31/2015 recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";

- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati;

Richiamato:

- Il progetto operativo di bonifica, datato 14/12/2012, predisposto sulla base delle risultanze della caratterizzazione svolta sul sito del punto vendita carburanti, finalizzato ad ottenere il risanamento delle matrici ambientali rispettando per i terreni le CSC definite dal D.Lgs. 152/06, tab.1, col.B, all.5, titolo V, parte

IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, benzene, etilbenzene, toluene, xileni, stirene, piombo e per le acque sotterranee il rispetto delle CSC stabilite dalla tab.2, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 per idrocarburi totali n-esano, benzene, etilbenzene, toluene, p-xilene, stirene, e che ha previsto la suddivisione dell'area in Area B1 (porzione centrale e sud occidentale del sito) e Area B2 (areale di pertinenza del sondaggio Pz12) e l'esecuzione delle operazioni di bonifica in due fasi corrispondenti a ciascuna area:

- Fase I, nell'area B2, con rimozione di terreno contaminato in corrispondenza del sondaggio PZ12;
- Fase II, nell'Area B1, con l'installazione di un impianto di Bioslurping e Air Sparging per il trattamento dei suoli insaturi profondi e delle acque sotterranee.

- L'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia, atto prot n. 22072 del 17/04/2013, al progetto di bonifica suddetto, conseguente alla valutazione favorevole della Conferenza dei Servizi del 22/03/2013 allo stesso progetto.

Preso atto dei risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee e dei gas (del sistema di Airsparging) in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento a carboni, previsti nel progetto di bonifica approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 22072 del 17/04/2013, al fine di verificare l'efficacia dei metodi di bonifica impiegati e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica proposti, riportati nei documenti:

- "Primo rapporto tecnico delle attività di monitoraggio dei sistemi di bonifica del sito in oggetto relative al periodo Giugno 2014 – Gennaio 2015", nota Prot. 775-ENR del 16/06/2015 di ENI spa (acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 5204 del 23/06/2015);
- "Rapporto tecnico delle attività di monitoraggio della bonifica, Febbraio 2015 – Gennaio 2016", nota Prot. 115/2016-PVR LT del 13/05/2016 di ENI spa (acquisito da ARPAE con prot. n. 5870 del 03/06/2016);
- la nota Prot. 178/2016-PVR LT del 21/09/2016, con la quale ENI S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento dei dati analitici delle acque di falda relativamente al periodo Febbraio - Luglio 2016, richiedendo contestualmente proroga al 31/03/2017 dei termini per il completamento della bonifica del sito in oggetto (acquisita al prot. ARPAE n.10343 del 22/09/2016);
- "rapporto tecnico delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee", periodo Gennaio 2016 - Marzo 2017", trasmesso ENI S.p.A. con nota Prot. 481/2017-PVR LT del 13/06/2017 (acquisito da ARPAE con prot. n. 6969 del 14/06/2017).
- In specifico da tale più recente rapporto di monitoraggio 2016-2017 si evince il rispetto di tutti i limiti per i campioni di aria prelevati nel condominio "Centro Sport" di Viale Olimpia 14 -14/1 a Reggio Emilia.

Visto il documento "Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015", datato 20/12/2017 (Protocollo ARPAE n.14986 del 21/12/2017).

Tenuto conto che nella "Variante al Progetto Operativo di Bonifica" datata 20/12/2017 si illustra che:

- Dal mese di ottobre 2013 sono state condotte le attività di Bonifica previste nel progetto approvato con prot n. 22072 del 17/04/2013, in particolare in data 30/10/2013 è stato realizzato lo scavo dell'area B2 (fase I), e al termine delle attività previste dalla fase I (asportazione del terreno), la Ditta ha prelevato campioni di terreno dalle pareti e dal fondo dello scavo realizzato nell'area B2. Le analisi di laboratorio condotte su tali campioni, hanno mostrato il rispetto delle CSC del D.Lgs 152/06, tabella 1 colonna B dell'allegato 5 alla parte IV (uso Commerciale industriale) per tutti i parametri ricercati. Tali risultati sono stati validati da ARPA (prot. Provincia n. 6445 del 05/01/2014).

Successivamente è stata avviata la fase II di bonifica (relativa all'area B1), svolta dal 10/06/2014 ad oggi, con il funzionamento combinato del sistema di Bioslurping (BSL) e di Air Sparging (AS) applicato in corrispondenza dei pozzi denominati con le sigle E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 e E12 attrezzati con tecnologia multifunzione, in modo da consentire sia l'insufflazione di aria atmosferica al di sotto del livello di falda (AS), sia la captazione dei gas interstiziali nella zona insatura (BSL).

- Con gli interventi di bonifica suddetti, previsti nella fase II, come mostrano i risultati delle attività di monitoraggio svolte sul sito (riportati nei Rapporti di monitoraggio sopra riportati), non sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica previsti nell'autorizzazione prot. n. 22072 del 17/04/2013 nei tempi prefissati e pertanto la Ditta ha presentato la "Variante al Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015", che prevede la dismissione degli impianti sino ad oggi dedicati alla bonifica con metodo bioslurping e airsparging e l'applicazione della tecnologia Multi Phase Extraction (MPE).

- Preliminarmente all'installazione dei sistemi di bonifica con Multi Phase Extraction (MPE) la Ditta prevede l'esecuzione di un test pilota di campo della tecnologia MPE stessa che comporta la preventiva realizzazione di un nuovo punto di estrazione (MPE4), approfondito a -5,5 m. dal piano campagna, e l'utilizzo dei punti di monitoraggio già esistenti in sito, dei comparti insaturo e saturo (PZ4, PZ5, PZ6, E3, E4, E6, E7). Successivamente alla prova pilota, dopo circa un mese, se conclusa positivamente, la Ditta intende installare l'impianto di Multi Phase Extraction (MPE), collegato a 6 punti di estrazione: MPE1, MPE2, MPE3, MPE4, MPE5, MPE6, di cui 5 punti di nuova realizzazione e uno, il punto MPE4, eseguito per la prova pilota. I piezometri presenti in sito e il piezometro esterno al sito PZE1 vengono mantenuti attivi ai fini del monitoraggio.

- La bonifica del sito mediante sistema Multi PhaseExtraction prevede l'esercizio dell'impianto con i seguenti punti di scarico/emissione:

- n. 1 punto di emissione in atmosfera dei vapori trattati dalla sezione "filtri a carboni attivi" dell'impianto MPE;

- n. 1 punto di scarico in pubblica fognatura (esistente) delle acque trattate dalla sezione "filtri a carboni attivi" dell'impianto MPE. Lo scarico prevede sia le acque condensa/estratte dell'impianto MPE, sia le acque di spurgo dei piezometri.

Preso atto:

- della richiesta della Ditta, come da nota trasmessa con prot.n.749/2017-PVR LT del 01/09/2017 ed acquisita da ARPAE al prot. n. 10162 del 01/09/2017 e come previsto nella citata "Variante al progetto operativo di bonifica" del 20/12/2017, riguardo la definitiva disattivazione dell'impianto di ventilazione in esercizio presso i locali interrati del condominio "Centro Sport" di Viale Olimpia 14 - 14/1 a Reggio Emilia (istallato a seguito del rilievo di significative concentrazioni di vapori idrocarburi negli stessi locali interrati), a seguito degli esiti positivi dei monitoraggi relativi ai campioni di aria prelevati nel condominio.

- in specifico, del "Rapporto tecnico delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee", periodo Gennaio 2016 - Marzo 2017, in cui si illustra il rispetto dei limiti previsti dall'all.1 parte V del D.Lgs.152/2016 dei parametri esaminati: idrocarburi totali (n-esano), C>12, C<12, BTEX e per MtBE concentrazioni inferiori alla soglia di rilevabilità, per i campioni di aria prelevati nel condominio "Centro Sport" di Viale Olimpia 14 - 14/1 a Reggio Emilia, adiacente al sito di bonifica.

Vista la nota di ENI Spa n.344 del 29/03/2018 (acquisita da ARPAE al prot. n. 3892 del 29/03/2018), in cui viene indicato l'importo stimato dei lavori previsti nella "Variante al progetto operativo di bonifica", pari a € 172.000 (centosessantaduemila/00) oltre all'IVA applicata al 22%, al fine del calcolo della garanzia finanziaria relativa alla stesa Variante.

Considerato che la variante al Progetto di Bonifica datata 20/12/2017 è stata valutato nel corso della Conferenza dei Servizi del 01/03/2018, indetta da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione della stessa Variante, inclusiva di autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni e parere favorevole alla disattivazione definitiva dell'impianto di ventilazione e trattamento gas posto presso i locali interrati del condominio "Centro Sport" di V.le Olimpia n. 14 e 14/1 a Reggio Emilia

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA

a) di approvare la "Variante al Progetto Operativo di Bonifica" ai sensi dell'art. 249 D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015, datato 20/12/2017 (Protocollo ARPAE n.14986 del 21/12/2017) relativo al Punto Vendita carburanti Agip n. 6428 di Reggio Emilia Via Emilia all'Ospizio n. 49,

b) di autorizzare l'attuazione del sopradetto progetto ed ai sensi dell'art. 242 art.7 del D.Lgs. 152/2006 tale autorizzazione alla "Variante del progetto operativo di bonifica" è inclusiva di:

- autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

c) di prescrivere che:

1) la Ditta proceda ad una nuova caratterizzazione del terreno delle carote risultanti dai sondaggi che la ditta deve realizzare per l'istallazione del nuovo impianto di bonifica MPE, considerando i parametri e i limiti previsti dal DM 31/2015, tra cui piombo tetraetile, MtBE e EtBE nei terreni ove tali parametri non sono stati determinati in precedenza.

2) i parametri da monitorare nelle acque sotterranee, sia nella fase di valutazione del test pilota, sia durante i monitoraggi dell'impianto di bonifica, prevedano, oltre ai parametri proposti dalla ditta, ovvero BTEXS, Idrocarburi come n-esano, MTBE, Piombo e Speciazione idrocarburi (Alifatici C5-C8; Aromatici C9-C10; Aromatici C11-C22; Alifatici C9-C18; Alifatici C19-C36) sui campioni con superamento CSC, anche i parametri Piombo tetraetile e ETBE.

3) per i terreni, gli obiettivi di bonifica sono individuati nelle CSC previste nella Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B per siti ad uso Commerciale/Industriale, e dal DM 31/2015, consistenti quindi nei seguenti parametri: Idrocarburi leggeri $C \leq 12$, Idrocarburi pesanti $C > 12$, Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni, Stirene, Piombo tot, Piombo tetraetile, MtBE, EtBE.

Per la verifica della conformità agli obiettivi, la Ditta deve effettuare tre sondaggi, a carotaggio in continuo a secco, in prossimità dei sondaggi PZ4, PZ5 e PZ10, riscontrati inquinati in passato e relativa analisi dei campioni per ogni metro di profondità.

4) Per le acque gli obiettivi di bonifica sono individuati nelle CSC previsti nella Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 D.Lgs. 152/06 e dal DM 31/2015, e consistenti nei seguenti parametri: Idrocarburi totali n-esano, Benzene, Etilbenzene, Toluene, p. Xileni, Stirene EtBE, MtBE, Piombo tot e Piombo Tetraetile.

Per la verifica di conformità agli obiettivi la ditta deve effettuare il campionamento delle acque dei piezometri soggetti a frequenti superamenti dei limiti, ovvero PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ8, PZ9, PZ10, PZ11, PZ12 e relative analisi.

- 5) La determinazione dei metalli nelle acque sotterranee deve essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45 µm, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si deve provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova ciò deve essere indicato; I limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche devono essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito.
- 6) sia fornito un cronoprogramma dettagliato delle attività entro 30 giorni dall'atto di approvazione della variante al progetto di bonifica.
- 7) Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, e comunque prima dell'attivazione del test pilota della tecnologia MPE, deve essere prestata idonea garanzia finanziaria di importo pari al 50% del costo stimato dell'intervento di bonifica inclusivo di IVA e pertanto pari a € 104.920 (centoquattromilanovecentoventi/00). Tale garanzia è da prestarsi in favore del Comune di Reggio Emilia, per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi medesimi (art. 242 c.7 del D.Lgs. 152/06), avvalendosi dello schema di cui "Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, secondo una delle seguenti modalità alternative:
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
 - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente.
- 8) La presente autorizzazione ha efficacia dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria da parte del Comune di Reggio Emilia, che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE.
- 9) Deve essere attivato l'inizio del progetto pilota entro 60 giorni dalla data del presente atto di approvazione della variante alla bonifica. La data di attivazione deve essere comunicata ad ARPAE.
- 10) La Ditta deve attivare la bonifica con l'impianto MPE a regime, entro il 30 settembre 2018. La data di attivazione deve essere comunicata ad ARPAE. La bonifica deve essere conclusa entro 24 mesi dalla data di attivazione dell'impianto.
- 11) Qualora le risultanze del progetto pilota comportino valutazioni di inefficacia da parte della ditta o da parte della scrivente ARPAE, del progetto presentato, la ditta entro il sopra citato termine del 30 settembre 2018 deve presentare nuovo progetto di bonifica.
- 12) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento così come descritte nel progetto di bonifica deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE.

13) Al termine delle operazioni di bonifica delle acque sotterranee e dei terreni devono essere effettuati i test in contraddittorio per la valutazione della restituibilità dell'area, da effettuare mediante campionamento delle acque sotterranee e dei terreni. La data prevista deve essere concordata con ARPAE Servizio Territoriale almeno due settimane prima. I rapporti di prova devono essere inviati immediatamente, non appena disponibili, ad ARPAE Servizio Territoriale, per validazione.

14) Al termine lavori di bonifica deve essere trasmessa relazione di collaudo, comprensiva di un resoconto sui quantitativi delle acque emunte nel corso del trattamento e delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero.

15) La ditta deve effettuare il monitoraggio successivo alla conclusione lavori, da effettuarsi sulle acque sotterranee, per un periodo di un anno, con piano di campionamento trimestrale, da eseguirsi a seguito dell'esito favorevole dei campioni di collaudo effettuati in contraddittorio.

16) La richiesta della Ditta per il rilascio da parte di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, deve essere presentata mediante la compilazione della modulistica prevista dalla DGR n. 2218 del 21/12/2015.

17) Ai fini della restituibilità, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, deve essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale devono:

- a) essere descritte le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
- b) essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio accreditato scelto dalla Ditta, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati.

Emissioni in atmosfera

18) Per l'impianto MPE, devono essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 (Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e Comune territorialmente competente).

19) la ditta deve trasmettere, entro 15 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, a mezzo PEC, ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e al Comune di Reggio Emilia i risultati delle analisi effettuate su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

20) Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto MPE devono rispettare i seguenti limiti:

- a. Portata di progetto 90 Nmc/h;
- c. Funzionamento impianto: 24 h/g per 7 gg/settimana;
- d. Benzene: 5 mg/Nmc;
- e. Idrocarburi totali espressi come N-esano: 150 mg/Nmc;
- f. Etilbenzene: 150 mg/Nmc;
- g. Toluene: 300 mg/Nmc;
- h. Xilene: 300 mg/Nmc;
- i. Stirene: 300 mg/Nmc.

21) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e degli inquinanti suddetti, devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

22) I controlli sull'impianto MPE che devono essere effettuati a cura della Ditta a partire dalla data di messa a regime, devono avere una frequenza settimanale per il primo mese, ed una frequenza mensile per i successivi sei mesi, trimestrale per il periodo restante di funzionamento dell'impianto medesimo.

23) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A.E e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti. Sullo stesso registro devono essere altresì annotate le sostituzioni dei filtri a carboni attivi.

Copia dei controlli delle emissioni effettuate periodicamente con la cadenza prevista al punto e), devono essere conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo.

24) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

25) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

26) Per la verifica della conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso ad un ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Scarico reflui in pubblica fognatura

27) I reflui scaricati in pubblica fognatura devono rispettare i valori limiti della tab.3 colonna scarichi in fognatura, allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/2006.

28) Il volume annuo massimo dei reflui scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 1.000 mc.

29) Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

30) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal gestore del servizio idrico.

31) Gli effluenti non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

32) I limiti di accettabilità stabiliti dalla autorizzazione alla "Variante al progetto di bonifica", non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

33) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

34) Possono essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti previsti nella "Variante al progetto di bonifica" e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

35) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici prima del recapito in pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

36) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

37) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, deve esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

Rumore

38) La Ditta, tramite tecnico competente, deve eseguire, entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto MPE, un collaudo dell'impatto acustico complessivo con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsivi con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario, nel giorno e nelle condizioni di maggiore disturbo, ovvero di minimo livello residuo e massimo livello ambientale. I valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare la sorgente sonora oggetto di indagine.

39) La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

40) La installazione di ulteriori nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata.

d) di assentire alla disattivazione definitiva dell'impianto di ventilazione e trattamento gas posto adiacente al sito di bonifica, presso i locali interrati del condominio "Centro Sport" di V.le Olimpia n. 14 e 14/1 a Reggio Emilia;

e) che il presente provvedimento sostituisce il precedente atto di autorizzazione al progetto di bonifica prot. 22072 del 17/04/2013, in quanto per la fase II area B1 per la quale occorre proseguire la bonifica, il precedente progetto di bonifica datato 14/12/2012, è sostituito dal documento "Variante al Progetto Operativo di Bonifica", datato 20/12/2017 (Protocollo ARPAE n.14986 del 21/12/2017) approvato con il presente atto.

f) di trasmettere il presente provvedimento a ENI SPA Divisione Refining & Marketing, Comune di Reggio Emilia, AUSL di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale;

g) di dare mandato al Comune di Reggio Emilia di iscrivere l'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali.

Si informa inoltre che:

- L'Ente si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per nuove acquisizioni tecnico normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.
- Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti e aree di bonifica.
- L'inosservanza delle leggi vigenti in materia ambientale, può comportare la revoca del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.